



Alle Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro
LORO SEDI

OGGETTO: D.L. del 17 ottobre 2016 n.189 pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Artt. 48 e 49.

Con riferimento all'oggetto, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016 della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del D.L. 189/2016, con la presente nota si intende richiamare l'attenzione degli uffici sulle disposizioni che presentano profili di interesse per le attività di competenza.

Al riguardo, va premesso che in sede di conversione al provvedimento è stato aggiunto l'allegato n. 2 recante l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre cui sono state estese **alcune** delle disposizioni del DL 189/2016, come verrà di seguito specificato, originariamente previste in riferimento al sisma del 24 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.L. n. 189/2016: ***“Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.”***

La disposizione appena illustrata comporta che le comunicazioni datoriali effettuate in ritardo rispetto al termine di legge in scadenza **dal 24 agosto (ovvero dal 26 ottobre per i comuni di cui all'allegato n. 2) al 31 dicembre 2016**, non potranno essere oggetto delle sanzioni amministrative laddove le stesse siano state comunque effettuate entro il 31 dicembre 2016.

Nel caso in cui le comunicazioni relative agli obblighi insorti nel periodo in questione non siano state effettuate entro il predetto termine, le stesse dovranno considerarsi omesse anche ai fini dell'applicazione della maxi sanzione per la quale si dovrà tuttavia tener conto della regolarizzazione dei rapporti per l'intero periodo, intervenuta dopo il 31 dicembre ma prima dell'eventuale accesso ispettivo. In tale ultima ipotesi, infatti, troverà applicazione esclusivamente la sanzione amministrativa dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 276/03 per la ritardata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del successivo comma 13 del medesimo articolo, inoltre: ***“Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi***

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Al riguardo si rinvia alle indicazioni operative fornite dall'INPS con circolare n. 204 del 25.11.2016.

L'art. 49, commi 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, con particolare riferimento ai termini processuali e sostanziali, prevede che: ***“Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1 [...] Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.”***

La norma nel disporre la sospensione di tutti i processi civili e amministrativi, e di ogni altra giurisdizione speciale fino al 31 maggio 2017, si riferisce anche alle opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6 del D. Lgs n.150/2011, pendenti, alla data del 24 agosto 2016, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

Sono altresì sospesi i corrispondenti termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai medesimi procedimenti che chiunque debba svolgere presso gli stessi uffici giudiziari.

Si rappresenta che il comma 9 bis introdotto in sede di conversione, applica esclusivamente al comune di Camerino la sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 sino al 31 luglio 2017. Gli altri comuni dell'allegato n. 2 non sono pertanto interessati da tale disposizione.

Si raccomanda, inoltre, di prestare attenzione a quanto disposto dal **comma 3 dell'art. 49 D.L.** citato che recita: ***“Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.”***

Ai sensi del successivo **comma 4 dell'art. 49** nei confronti dei *“soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è **sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.**”*

Per quanto concerne la predetta sospensione, si osserva che la stessa, data l'ampia formulazione normativa, riguarda anche la notificazione dei verbali unici di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, nonché i termini di esecuzione della diffida ad adempiere di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 e quelli di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della l. n. 689/1981, di pagamento della ordinanza ingiunzione, nonché di presentazione delle istanze di rateizzazione ex art. 26 legge citata e dei correlati obblighi di pagamento, nonché di quelli riguardanti la presentazione degli scritti difensivi di cui all'art. 18, unitamente a quelli previsti per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 ed all'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011.

Con particolare riferimento all'ordinanza ingiunzione, va considerato che la norma non prevede esplicitamente la sospensione dei termini di notificazione della stessa; pertanto sarà cura degli Uffici legali provvedere a tale adempimento anche al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 28 legge 689/1981, specificando nel corpo dell'ordinanza che i termini di pagamento, di richiesta della rateizzazione, di presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali sono sospesi dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017.

Da ultimo, l'art. 49, comma 5, stabilisce che: *“Nei riguardi dei medesimi soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro **titolo di credito o atto avente forza esecutiva**, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”*

A tal riguardo si osserva che il disposto della norma trova applicazione anche in riferimento a tutti i termini previsti nell'ambito del procedimento afferente alle diffide accertative per crediti patrimoniali di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004.

Le disposizioni in commento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 49 sono state estese ai sensi del comma 9 ter, introdotto in sede di conversione, anche ai comuni interessati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, a decorrere dal 26 ottobre 2016 e sino al 31 luglio 2017.

La sospensione dei termini prevista dalla norma comporta che il periodo decorso prima del 24 agosto 2016 (ovvero del 26 ottobre) si sommi a quello successivo al 31 maggio 2017 (ovvero al 31 luglio).

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Danilo PAPA



Sigla/CodiceCG